



NUOVA SOCIALITÀ
COOPERATIVA SOCIALE onlus

STATUTO



STATUTO
della COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' cooperativa sociale impresa sociale ONLUS
Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 05.07.2008

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Torino, la società cooperativa denominata "COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA' cooperativa sociale impresa sociale ONLUS".

Il consiglio di amministrazione potrà trasferire la sede sociale altrove, all'interno del territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2
DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3
NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le vigenti leggi speciali in materia e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

ART. 4
SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 comma 1 punto B della L. 381/2001, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Scopo dell'attività imprenditoriale nello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è realizzare inclusione sociale, ossia offrire a cittadini esclusi,

“svantaggiati”, opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la parità di trattamento, l'assenza di qualsiasi discriminazione, l'essenzialità contrapposta al consumismo e allo spreco, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.

La nostra cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- ⇒ alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente
- ⇒ al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali
- ⇒ alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies del R.D. 30 marzo 1942, n° 318 per il quale le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

La gestione sociale deve essere ispirata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di settore ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci cooperatori, e in particolare dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa e dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dai suoi organi periferici, nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART.5 OGGETTO

La società ha per oggetto:

- attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;
- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spezzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfestazioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili, ecc.);
- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.

- gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati;
- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione;
- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;
- pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente;
- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;
- servizi di sguatteria;
- trasporti:
 - trasporto merci per conto terzi;
 - trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
 - gestione linee in concessione a servizi scolastici, sociali ed aziendali;
- movimentazioni:
 - servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;
 - gestioni di merci per conto terzi, in propri ed altrui magazzini;
 - gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;
 - nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;
 - lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici
 - e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;
 - installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:
 - impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
 - impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
 - impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;
 - impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
 - impianti di protezione antincendio;
 - gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
 - tinteggiature e verniciatura di qualsiasi tipo;
- arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;
- gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;
- gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;
- organizzazione e gestione di eventi musicali culturali ed espositivi;
- servizio di rilevazione generale delle utenze;
- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;
- distribuzione bollette e cartelle;
- agenzia di recapito;
- vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici;
- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;
- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;
- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;

- gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
- servizi di portierato;
- servizi di guardaroba;
- montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.
- servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;
- traslochi e trasporti di opere d'arte;
- fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapositive, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- catalogazione beni culturali;
- gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;
- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni;
- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;
- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale;
- allestimento e gestione di laboratori di tipo artigianale per la produzione e vendita di beni e servizi

La cooperativa potrà inoltre promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e di servizi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi.

Inoltre in relazione allo scopo primario dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la cooperativa si propone anche la realizzazione di un'informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione ed inoltre sulle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non, e di collocamento sul mercato.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promovendo ed aderendo a cooperative, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, non limitata ai soli soci ma aperta ai dipendenti e ai possessori di strumenti finanziari, partecipativi e non, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una sezione soci a loro dedicata, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, per il periodo stabilito dall'apposito regolamento; i nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata spettano i seguenti diritti, obblighi o limitazioni:

1. hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee e di votare soltanto sul punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio
2. non possono essere eletti amministratori
3. i nuovi soci lavoratori hanno diritto all'eventuale ristorno deciso dall'assemblea per i soci lavoratori, con le limitazioni stabilite dall'apposito regolamento. Il ristorno ad essi riconosciuto non dovrà superare il 50% di quanto riconosciuto agli altri soci lavoratori.

Al termine del periodo il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, salvo esclusione pronunciata dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 12.

La cooperativa ed il socio lavoratore, al momento dell'adesione di quest'ultimo o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, possono stabilire un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, sottoscrivendo apposito contratto.

Possono essere ammessi soci lavoratori coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi per i trattamenti pensionistici. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di derogare in merito, con delibera motivata.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private che intendano perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, possono essere soci anche coloro che svolgono attività identiche ed affini a quelle della cooperativa.

ART. 7 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, come socio volontario o come socio persona giuridica pubblica o privata, dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio indirizzo email e data di nascita. Se trattasi di persona giuridica: ragione sociale, codice fiscale o partita I.V.A., sede legale, e i dati precedentemente indicati del Legale Rappresentante
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge, dei limiti minimi stabiliti dal presente statuto e deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) l'impegno a versare entro trenta giorni dalla data di ammissione l'ammontare delle azioni sottoscritte
- d) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione
- e) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal consiglio di amministrazione
- f) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro che si intende svolgere nonché i relativi titoli professionali posseduti, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 6 comma 6 del presente statuto e con l'apposito regolamento
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Se trattasi di persone giuridiche il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo e riportata l'indicazione delle tipologie di prestazioni volontarie che il socio intende svolgere all'interno della cooperativa.

I soci persone giuridiche dovranno riportare nella domanda di ammissione le modalità nelle quali intendono concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria (soci lavoratori, persone giuridiche, volontari) oppure alla categoria speciale (soci operatori in formazione o in inserimento) prevista dall'articolo 6 del presente statuto.

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, entro trenta giorni, ai versamenti di cui alle lettere b), d), e) del presente articolo.

Gli amministratori provvederanno all'iscrizione nella specifica sezione del libro dei soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i suddetti versamenti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 VALORE E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il valore dell'azione è di € 25,82.

Il capitale sociale dei soci operatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

La cooperativa potrà non emettere le azioni, ai sensi dell'art. 2346 del C.C.

I soci operatori persone giuridiche devono sottoscrivere e versare un minimo di 20 azioni.

ART. 9
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- d) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.
- e) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nella quantità, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione e ratificati dall'assemblea
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente. E' fatto divieto ai soci persone fisiche di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto sociale e di lavoro instaurato, può autorizzare deroghe ai divieti previsti dal precedente comma.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa. La variazione del domicilio del socio o del suo indirizzo email ha effetto dopo 30 gg dalla ricezione da parte della cooperativa della comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio.

ART. 10
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte se persona fisica, per scioglimento o liquidazione se persona giuridica.

ART.11
RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare può recedere il socio lavoratore che:

- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- ⇒ subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4), lett. a) 5
- ⇒ diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Condizione per l'accoglimento della domanda di recesso da parte del consiglio di amministrazione, è l'assenza di posizioni debitorie di qualunque natura e titolo nei confronti della cooperativa. Sussistendo invece posizioni debitorie, queste potranno essere oggetto di compensazione finanziaria da parte della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso e in assenza di dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, questo si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 ESCLUSIONE

Il consiglio di amministrazione può escludere il socio cooperatore che, oltre a quanto previsto dalla legge:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
- 3) svolga attività identiche ed affini a quelle della cooperativa, senza l'autorizzazione del consiglio stesso prevista dal precedente articolo 6 ultimo comma

e in particolare il socio lavoratore che:

- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
2. per mutuo consenso
3. per dimissioni, anche in periodo di prova
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa

b) diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa
- 5) sia in possesso dei requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando le modalità della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della cooperativa.

ART. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale competente.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio di amministrazione dovranno proporre opposizione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle sole somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

L'importo dei suddetti rimborsi sarà determinato sulla base dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo.

Il pagamento del rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in riferimento al quale sono stati determinati gli importi da restituire.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.

ART. 19

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale deliberato dall'Assemblea e costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27, punto 1, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,82 (venticinque virgola 82) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

ART. 20

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 21

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In tale deliberazione devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Nella deliberazione di emissione devono essere stabiliti inoltre l'importo complessivo dell'emissione stessa, il prezzo di emissione delle azioni (tenendo conto dell'importo della riserva divisibile, di cui al successivo art. 27, comma 1, n. 5, ad esse spettante) e gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 22

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità stabilite dalla delibera di emissione e relativo regolamento.

A ciascun socio sovventore che abbia sottoscritto e versato 60 azioni spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento di 60 azioni avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART. 23

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo regolamento indicheranno eventuali privilegi nella remunerazione delle azioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio nella ripartizione degli utili sarà conforme a quanto previsto rispettivamente dall'art. 4 (sovventori) e 5 (azioni di partecipazione cooperativa) della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, ai sensi della lettera b) dell'art. 2514 CC, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La delibera di emissione, di cui all'art. 21, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte della riserva divisibile di cui al successivo art. 27, comma 1, n. 5.

ART. 24

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo, dalla data di iscrizione nel libro soci, stabilito dalla delibera di emissione e dal relativo regolamento.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato e alla quota parte della riserva divisibile ad esse spettante.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 25

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 21, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione e il rappresentante comune degli azionisti sono disciplinati dal successivo art. 37.

ART. 26

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale di cui al successivo art. 37.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 27 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
 - a. da un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di € 25,82
 - b. dalle azioni nominative dei soci finanziatori, ciascuna del valore di € 25,82. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale
2. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 29 punto a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti
3. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci cooperatori ai sensi dei precedenti articoli 7 e 9
4. dalla riserva straordinaria
5. dalla riserva divisibile in favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 29 punto f) del presente statuto
6. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve, salvo quella di cui al precedente punto 5., sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 2447 e ss. del codice civile.

ART. 28 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi e/o mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2545 sexies C.C..

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, ai sensi del precedente art. 28 e del regolamento interno, nonché nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, raggugliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo previsto dalla legge
 2. ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e tenendo conto di eventuali privilegi stabiliti dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e dal relativo regolamento
- e) una quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto dell'eventuale privilegio previsto dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e dal relativo regolamento
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

La ripartizione dei ristorni ai soci operatori, ai sensi della lettera c) del precedente comma, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere d) ed e).

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e dal relativo regolamento, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30 ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il collegio dei sindaci, se nominato
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se presenti
- e) l'assemblea speciale dei possessori di altri strumenti finanziari partecipativi, se presenti
- f) l'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari privi di voto, se presenti.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 31 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie e sono precedute dalle assemblee separate se obbligatorie nei casi previsti dall'art. 2540 del Codice Civile o quando istituite dall'Assemblea con apposito regolamento.

La loro convocazione deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, e il luogo, anche diverso dal locale della sede sociale purché in Italia, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione e deve inoltre esserne data comunicazione ai soci attraverso il periodico mensile interno di informazione o attraverso consegna diretta o attraverso spedizione postale presso il domicilio del socio o via email. Le dette modalità potranno essere utilizzate anche contemporaneamente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea entro quarantacinque giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 32 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo, la destinazione degli utili e la relazione del consiglio di amministrazione
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera la loro eventuale revoca
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 44 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare
- 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi della L. 142/01 o s.m.i.

ART. 33 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 34 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- ⇒ in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci
- ⇒ in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano o comunque con voto palese.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'assemblea potrà dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.

ART. 35
INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica che abbia sottoscritto e versato 20 azioni spetta un voto; per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento di 20 azioni tale socio avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

Ad ogni socio sovventore che abbia sottoscritto e versato 60 azioni spetta un voto; per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento di 60 azioni tale socio avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno a questi diritto di voto ulteriore.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, per ogni singola assemblea e con effetto anche per le successive convocazioni di quella stessa assemblea, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

I rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative e dei suoi organismi periferici nella cui giurisdizione la Cooperativa ha la propria sede sociale, potranno partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 36
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario sarà persona designata dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37
ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

L'assemblea speciale dei soci finanziatori, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della

cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i soci finanziatori devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti ai sensi dell'art. 2422 del C.C.; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei soci finanziatori nei rapporti con la società.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a sette consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Dei soci possono essere eletti soltanto coloro che hanno diritto al voto e sono in regola con i versamenti del capitale sottoscritto e che non abbiano comunque debiti nei confronti della società.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso la cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 1° comma CC, gli amministratori possono ricoprire incarichi in altre imprese o enti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, indicando in quest'ultimo caso, chi sostituisce il presidente come vicario in caso di sua assenza o impedimento; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo, composto da propri membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega e determinando, ove lo ritenga opportuno e in accordo con il collegio sindacale, le relative remunerazioni; resta ferma la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 39

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 dei consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare viene comunicato a mezzo fonogramma telefonico, o altri strumenti idonei: email, ecc., almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza il giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso e l'esclusione, la presenza dei componenti alle riunioni e l'espressione del relativo voto possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e per la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'assemblea il numero minimo di azioni cui le diverse categorie di soci dovranno attenersi.

ART. 40 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 41 PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente vicario. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte di questi attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42
COLLEGIO SINDACALE
NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 30, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 43
COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 44, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 44
CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso di altri strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- d) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 27, 28, 29 e 46 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.